

Circolare del Consiglio federale ai Governi cantionali per la votazione popolare del 3 marzo 2002

del 1° novembre 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato,

- 1 Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 3 marzo 2002 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su:
 - l’iniziativa popolare del 6 marzo 2000 «per l’adesione della Svizzera all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» (FF 2001 5157) e
 - l’iniziativa popolare del 5 novembre 1999 «per una durata ridotta del lavoro» (FF 2001 2562).
- 2 Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:
- 21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1, RU 2000 411) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11);
- 22 la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 16 ottobre 1991 (RS 161.51), come anche la circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 (FF 1991 IV 460).
- 3 In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:
- 31 *i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più presto quattro settimane, ma il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione;*
- 32 *i testi sottoposti a votazione siano spediti dai Comuni, se possibile in modo prioritario, agli elettori residenti all’estero;*
- 33 *i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all’EDMZ, 3003 Berna;*
- 34 *i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso;*
- 35 *i risultati del vostro Cantone siano pubblicati il più presto possibile nel vostro Foglio ufficiale, con l’indicazione delle possibilità di ricorso. L’indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: “In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato” (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici);*
- 36 *il Foglio ufficiale, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari;*

- 37 *le schede siano conservate* fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.
- 4 Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli *immediatamente* alla Cancelleria federale.
- 5 Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designati nel vostro Cantone, di far *subito* conoscere i risultati della votazione, per telefono o per telegrafo, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale che sarà da voi incaricato, il quale, a sua volta, trasmetterà *immediatamente* alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031 322 37 06 o 322 38 29) o, se necessario, per telefono al più tardi entro le ore 18.00 (031 322 37 49 per i risultati e 031 322 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso del telefax ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.
- 6 Le domande figuranti sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente:
1. Volete accettare l'iniziativa popolare «*per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)*»?
 2. Volete accettare l'iniziativa popolare «*per una durata ridotta del lavoro*»?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz